

CIRCOLARE OTTOBRE 2018

Prossime scadenze:

- **16 ottobre 2018:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **25 ottobre 2018:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel terzo trimestre e nel mese di settembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **31 ottobre 2018:** trasmissione all'Agenzia Entrate delle Dichiarazioni dei redditi e delle Dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno d'imposta 2017.

Servizi Professionali Srl

Fatturazione elettronica: nessun rinvio !

Non ci sarà alcun rinvio della fatturazione elettronica (fissata, per la generalità dei soggetti passivi d'imposta, al 1° gennaio 2019): il rischio è l'elusione e la perdita di gettito Iva in quanto l'avvio dell'obbligo con scadenze diverse a seconda della tipologia di contribuenti introdurrebbe elementi di notevole complessità per gli operatori stessi nella gestione quotidiana delle fatture e quindi nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati. Questa, in sintesi, la risposta del sottosegretario all'economia, Alessio Villarosa, in Commissione finanze alla Camera, al question time n. 5-00672 del 10 ottobre scorso.

Il differimento dell'obbligo, sostiene in risposta Villarosa, potrebbe introdurre elementi di complessità anche per l'Agenzia delle Entrate nel gestire la coesistenza di adempimenti differenziati per categorie di operatori Iva, disciplina giuridica, tecnica e termini. Con queste premesse aumenterebbe notevolmente il rischio di errori da parte degli operatori ed inevitabili difficoltà nel controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria con conseguenti riflessi sulle azioni di contrasto alla frode e all'evasione Iva.

Come Studio, già da alcuni mesi, ci stiamo organizzando per poter gestire questo passaggio, che qualcuno definisce "epocale", nel modo più indolore possibile.

All'interno della nostra organizzazione stiamo già sperimentando le nuove procedure ed i nuovi processi per poter arrivare adeguatamente preparati al momento dell'entrata in vigore dell'innovativa modalità di fatturazione.

Attualmente siamo nella fase di test per alcune soluzioni tecniche, allo scopo di riuscire a scegliere quella più semplice, affidabile ed economica da proporvi per poter gestire in maniera autonoma i nuovi obblighi.

Le varie procedure che stiamo valutando consistono in piattaforme on-line a cui è possibile accedere tramite pc / tablet / smartphone e che permettono:

- di creare le fatture attive per il successivo invio al Sistema di Interscambio;
- di importare le fatture attive generate da altro gestionale per il successivo invio al Sistema di Interscambio;
- di ricevere le fatture trasmesse dai fornitori per il tramite del Sistema di Interscambio;
- di gestire la conservazione sostitutiva decennale dei documenti.

Non appena individuata la migliore soluzione inizieremo a fornirvi le opportune informazioni, tra cui il Codice univoco da comunicare ai propri fornitori.

Vi anticipiamo che con l'occasione saranno organizzati dei corsi formativi per poter familiarizzare con il nuovo adempimento ed in particolare con gli strumenti informatici da utilizzare.

Servizi Professionali Srl

Registro trattamento dati, le istruzioni del Garante privacy

Sono state pubblicate sul sito del Garante privacy le istruzioni riguardanti la tenuta del registro delle attività di trattamento dei dati previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (RGPD), che trova piena applicazione dal 25 maggio 2018.

Attraverso alcune FAQ viene in particolare precisato che:

- il registro, la cui predisposizione è a carico del titolare e del responsabile del trattamento, deve contenere le principali informazioni - specificatamente individuate dall'art. 30 del Regolamento n. 2016/679 - relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un'associazione, un esercizio commerciale, ovvero un libero professionista; nella categoria delle "organizzazioni" di cui all'art. 30, par. 5, rientrano anche le associazioni, le fondazioni e i comitati. Sono quindi tenuti all'obbligo di redazione del registro, ad esempio:
 - gli esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione, ecc.) e/o che trattino dati sanitari dei clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori ecc.);
 - i liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati (es. commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale);
 - le associazioni, fondazioni e comitati ove trattino "categorie particolari di dati" e/o dati relativi a condanne penali o reati (organizzazioni di tendenza; associazioni a tutela di soggetti c.d. "vulnerabili" quali ad esempio malati, persone con disabilità, ex detenuti ecc.; associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, razziali, basate sull'orientamento sessuale, politico o religioso ecc.; associazioni sportive con riferimento ai dati sanitari trattati; partiti e movimenti politici; sindacati; associazioni e movimenti a carattere religioso);
 - il condominio ove tratti "categorie particolari di dati" (es. delibere per interventi volti al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge n. 13/1989; richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all'interno dei locali condominiali);
- l'obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminarmente rispetto a tale attività;
- sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e - al di sotto dei 250 dipendenti - qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non

Servizi Professionali Srl

occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (dati biometrici, genetici, sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull'origine etnica ecc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati;

- deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Nelle FAQ vengono indicate, inoltre, le informazioni che devono essere contenute nel Registro, nonché le modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.

Nella stessa sezione sono disponibili il modello di "registro semplificato" delle attività di trattamento del titolare ed il modello di "registro semplificato" delle attività di trattamento del responsabile per le Pmi.

Fattura Elettronica: i servizi dell'Agenzia Entrate

Il 27 settembre l'Agenzia Entrate, con un comunicato stampa, ha reso noto la pubblicazione di una Guida pratica per i contribuenti, di due video-tutorial e di una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni e i servizi utili.

La Guida

La Guida, in particolare, si propone di spiegare il cambiamento in atto dalla "carta" al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell'obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di Interscambio. Nella guida sono inoltre elencati i servizi disponibili per i contribuenti per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche.

Portale Web "Fatture e Corrispettivi"

È stato realizzato un portale Web accessibile dal sito dell'Agenzia denominato "Fatture e Corrispettivi", accessibile ai singoli utenti titolari di partita Iva mediante delle credenziali personali. Si ricorda che è possibile delegare un intermediario ad accedere alla propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" ed utilizzare, per proprio conto, i servizi in esso presenti.

Video tutorial

Sul canale YouTube dell'Agenzia Entrate sono ora disponibili anche due video tutorial, uno finalizzato ad illustrare le novità in arrivo e l'altro per spiegare l'utilizzo del QR-Code, il codice bidimensionale contenente tutte le informazioni necessarie per emettere o ricevere una fattura in formato elettronico.

App "FatturaAE"

L'Agenzia ha reso altresì disponibile un'applicazione per smartphone (disponibile nei vari store), chiamata "FatturaAE" che permette di predisporre una fattura tra privati ovvero una fattura verso la P.A..

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica>

Servizi Professionali Srl

Controlli ENEA sugli interventi di efficienza energetica

Il D.M. 11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2018, ha dato attuazione al comma 3-ter, introdotto nell'art. 14 del D.L. 63/2013 ad opera dell'art. 1, comma 3, legge n. 205/2017, in materia di controlli Enea sulla spettanza della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il decreto disciplina le modalità con le quali l'Enea dovrà effettuare i controlli.

Si ricorda in proposito che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018 le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico.

Per poter accedere all'agevolazione è necessaria l'attestazione da parte di un professionista abilitato che dichiari il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dal singolo intervento e predisponga una relazione tecnica nonché l'attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni.

L'ente che effettua i controlli è l'ENEA, il quale verifica, anche a campione, le attestazioni e le agevolazioni spettanti in tema detrazioni per interventi di efficienza energetica, con procedure e modalità disciplinate da un apposito decreto, redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per le verifiche documentali l'ENEA comunica l'avvio del procedimento mediante lettera raccomandata o PEC indirizzata al soggetto beneficiario della detrazione oppure, se l'intervento è riferito a parti comuni condominiali, all'amministratore del condominio, sulla base dell'indirizzo comunicato all'atto della trasmissione dei dati. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario invia, tramite PEC la documentazione prevista e necessaria.

L'ENEA ha quindi 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, potendo peraltro chiedere ulteriori integrazioni, dopodiché comunica l'esito del controllo al beneficiario.

L'accertamento produce esito negativo se la documentazione trasmessa all'ENEA risulta difforme rispetto alle opere effettivamente realizzate.

Una volta terminati gli accertamenti l'ENEA comunicherà all'Agenzia Entrate l'esito tramite una relazione circa l'eventuale decadenza dal beneficio. Sarà la stessa Agenzia, dopo aver valutato la documentazione, a emettere il provvedimento di diniego.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.